



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia

**Bando per l'assegnazione di contributi ad
integrazione del canone di locazione – Anno 2025**

Indetto ai sensi dell'Art.11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della Delibera G.R. n. 851 del 23/06/2025, della Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 04/08/2025 e della Determina del Settore Pianificazione, Sviluppo, Servizi e Resilienza R.G. n. 335 del 05/08/2025.

**Il Responsabile del Settore Pianificazione,
Sviluppo, Servizi e Resilienza**
RENDE NOTO

Che **a partire dal 01/09/2025 alle ore 13.00 del 01/10/2025** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per richiedere il contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione anno 2025.

Art. 1 – Requisiti e condizioni per l'ammissibilità

A pena di esclusione, possono partecipare i cittadini che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso di tutti i sotto indicati requisiti:

1. a) Essere residenti nel Comune di Pieve a Nievole e avere la residenza nell'alloggio per il quale si richiede il contributo;
- b) Essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea.
Possono presentare domanda anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno con validità non inferiore a un anno o della carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi della vigente normativa in materia.
- c) Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, e in regola con le registrazioni annuali, (o dichiarazione del locatore nel caso in cui quest'ultimo abbia, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 14 Marzo 2011 n. 23, optato per la cedolare secca), di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente.
 - *Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.*
 - *In caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale il Comune potrà accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente ;*
 - *Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo;*
 - *Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), di edilizia residenziale agevolata e appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;*
- d) Assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal

comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. n. 2/2019 e s.m.i.;

- e) Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicata su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. *Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).*
- f) Le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie (*quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie*):
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

● **ATTENZIONE:**

- I cittadini di paesi aderenti all'Unione europea (con esclusione dell'Italia) e i cittadini extracomunitari dovranno allegare alla domanda, la certificazione delle autorità del Paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, **che attestino che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese.**
- Per i cittadini comunitari e non comunitari, **l'attestazione dell'indisponibilità inagibilità dell'alloggio**, deve essere rilasciata dalle autorità del Paese di origine, oppure dal consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge.

In mancanza di tali certificazioni la domanda potrà essere accolta, allegando all'istanza la dichiarazione sostitutiva, ma con l'obbligo di presentare la certificazione sull'assenza di proprietà immobiliari rilasciata dal Paese di origine, ai fini dell'erogazione del contributo, entro il 30/01/2026 pena l'esclusione dalla graduatoria.

Sono esclusi da richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote parte, i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Tali nuclei dovranno solo autocertificarlo nella domanda al Bando contributo affitto 2025. Gli status di "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari" devono essere chiaramente certificati nei relativi titoli di soggiorno.

- g) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- h) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, (dichiarato ai fine ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissato dalla lettera e) e lettera g);

2. Presentino certificazione dalla quale risulti un valore ISE 2025 (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 32.456,72;

3. Presentino certificazione dalla quale risultino valore ISEE 2025 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE 2025 (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolata ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia A - Valore ISE 2025 uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2025, pari ad € 16.033,42 (così come stabilito dalla Circolare INPS n. 23 del 28/01/2025);
- Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia B - Valore ISE 2025 compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2025, pari ad € 16.033,42 e l'importo di € 32.456,72;
- Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%;
- Valore ISEE non superiore ad Euro 16.500,00 (limite accesso all'ERP - Tab. "A" L.R. n. 02/2019 e s.m.i.).

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Art. 2 – Reddito e canone di locazione di riferimento

1) La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa (D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.).

La certificazione ISE/ISEE deve essere di tipo ordinario/standard e deve essere completa in tutte le sue parti. Esclusivamente nei casi documentati in cui la situazione economica degli ultimi dodici mesi presenta rilevanti variazioni del reddito a seguito di gravi motivi (perdita del lavoro, malattie) rispetto al valore ISE riportato sulla dichiarazione ordinaria dell'anno in corso, potrà essere accettato l'ISEE CORRENTE.

Non verranno accettate DSU prive dell'attestazione e le Dichiarazioni ISEE riportanti annotazioni di Omissioni e/o Diffformità.

2) L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:

a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore: nel caso in cui l'aiuto economico provenga da altri enti, associazioni e da terzi, i soggetti che dichiarano "ISE zero" dovranno allegare una autocertificazione rilasciata dal soggetto che presta l'aiuto economico. In tal caso l'autocertificazione deve essere accompagnata da copia della documentazione reddituale e da un documento di riconoscimento in corso di validità di chi presta l'aiuto.

Nel caso in cui vengano riscontrate incongruenze sulle dichiarazioni, potranno essere effettuati colloqui per verificare la reale situazione del nucleo familiare con facoltà di avvalersi di figure idonee.

b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;

c) verifica da parte del competente Ufficio comunale del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

- 3) Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.
- 4) In caso di coabitazione o residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo dell'incidenza e del contributo teorico spettante è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei coabitanti/residenti nell'alloggio.

Art. 3 – Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello individuato all'art. 3, comma 1 del D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n. 159

Art. 4 – Collocazione dei richiedenti nella graduatoria

- 1) I soggetti in possesso dei requisiti come individuati all'Art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti nelle fasce **A** e **B**, in base per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE e ai criteri di priorità sociale, uguali per le fasce "A" e "B", indicati di seguito:

A. I soggetti richiedenti sono ordinati nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

I. richiedenti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con un punteggio uguale o superiore a 8. La fruizione del contributo in oggetto in nulla influenza la posizione acquisita dal richiedente nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e l'eventuale assegnazione è causa di decadenza del diritto al contributo.

II. richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle condizioni di disagio preventivamente individuate dal Comune come maggiormente rappresentative della specificità del proprio territorio:

- a)** Presenza nel nucleo familiare del richiedente di soggetti portatori di handicap grave (come riconosciuti dalla L. 104/92 o con invalidità, riconosciuta dall'autorità competente, superiore ai 2/3);
- b)** Nucleo monogenitoriale (composto esclusivamente da un solo genitore) con figli a carico, purchè non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età.
- c)** presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasessantacinquenni.

Il punteggio di cui alla priorità I non è cumulabile con il punteggio di cui alla priorità II.

B. I soggetti richiedenti che non ricadono nell'ambito della I e II priorità come sopra specificate, sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone/ISE.

Art. 5 – Punteggi di selezione delle domande

I punteggi che verranno assegnati per i criteri di priorità sono i seguenti:

I. Richiedenti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con un punteggio uguale o superiore a 8	Punti 4
II. Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle seguenti condizioni di disagio individuate dal Comune come maggiormente rappresentative della specificità del proprio territorio:	
a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di soggetti portatori di handicap grave (come riconosciuti dalla L. 104/92) o con invalidità, riconosciuta dall'autorità competente, superiore ai 2/3;	Punti 1
b) Nucleo monogenitoriale (composto esclusivamente da un solo genitore) <u>con figli a carico, purchè non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età.</u>	Punti 1
c) Presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasessantacinquenni.	Punti 1

Art. 6 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

1) Istruttoria delle domande:

L'Ufficio Casa del Comune, nei 30 giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi provvisori a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all' Art. 5 del presente bando.

2) *Formazione della graduatoria:*

L'Ufficio Casa del Comune provvede alla redazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto distinti in Fascia A e Fascia B. Nelle Fasce A e B la graduatoria verrà ordinata in base ai criteri di priorità, quindi alla percentuale di incidenza canone/ISE e in caso di uguale incidenza verrà effettuato il sorteggio tra i concorrenti che abbiano uguale incidenza. La graduatoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi saranno pubblicati in forma anonima, secondo la vigente normativa sulla privacy, con l'indicazione del numero di protocollo attribuito ad ogni singola richiesta di contributo.

Ai richiedenti non saranno inviate comunicazioni personali da parte degli uffici comunali in merito agli esiti dei procedimenti amministrativi delle loro richieste di contributo.

3) *Modalità del ricorso:*

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria provvisoria è possibile proporre ricorso entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio alla "Commissione Comunale per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione" nominata con Delibera G.C. n. 97 del 04/08/2025, che decide entro i successivi 30 giorni, termine entro il quale sarà pubblicata la graduatoria definitiva.

Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione della Graduatoria Provvisoria e Definitiva verrà data notizia a mezzo comunicato stampa e tramite il sito istituzionale www.comune.pieve-a-nievole.pt.it (sezione Albo pretorio).

Art. 7 – Validità della graduatoria e durata del contributo

Il contributo, calcolato secondo le modalità indicate al successivo Art. 8, decorre dal 1° Gennaio 2025 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta, fino al 31 Dicembre 2025. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni inferiori a 15 giorni.

Art. 8 – Calcolo del contributo

- 1) L'erogazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione avverrà con priorità a favore dei richiedenti inseriti nella graduatoria di Fascia A, così come previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 04/08/2025, previo presentazione della documentazione prevista all'Art. 10 del presente bando;
- 2) Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni e nello specifico è così calcolato:
 - a) Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
 - b) Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi, come indicato al precedente Art. 7.

- 3) I contributi di cui al presente bando sono assegnati fino ad esaurimento scorrendo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva e sono erogati nei limiti delle somme messe a

disposizione dal Comune ed eventualmente assegnate dalla Regione Toscana, per l'anno 2025;

Pertanto, la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo, in quanto l'effettiva liquidazione è subordinata alla disponibilità delle risorse.

4) Come previsto dalla Delibera G.C. n. 96 del 04/08/2025 al fine di consentire un margine di flessibilità nell'assegnazione delle risorse, che potrebbero risultare insufficienti a garantire la copertura totale delle richieste, il Comune di Pieve a Nievole con successivo atto ed in seguito al trasferimento delle risorse regionali, si riserva di stabilire percentuali diverse dal 100% del contributo teorico spettante (*calcolato ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Allegato A della Delibera G.R.T. n. 851/2025*);

5) L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00 annui, da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo, così come previsto al comma 5.3 dell'Allegato A della Delibera G.R.T. n. 851/2025;

6) Il presente contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo, relativi allo stesso periodo temporale, quali a titolo esemplificativo: contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli (di cui alla Delibera G.R. n. 1240 del 22/11/2021 e s.m.i.), contributo regionale affitto giovani;

7) Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), il contributo potrà essere erogato solo per i mesi nei quali non ha percepito l'assegno di inclusione; *il Comune successivamente all'assegnazione del beneficio spettante, provvederà all'inserimento dell'importo erogato sul portale INPS - SIUSS Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali (già Casellario dell'assistenza)*;

Art. 9 – Casi particolari

- 1) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda;
- 2) Nel caso in cui alla presentazione della documentazione prevista all'Art. 10, si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione in graduatoria), l'Ufficio procede nel seguente modo:
 - a) *canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;*
 - b) *canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante;*
- 3) In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi, i quali dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti la titolarità del diritto e della documentazione prevista al successivo Art. 10, da trasmettere al Comune entro il 30 Gennaio 2026;
- 4) In caso di morosità del conduttore, l'Ente potrà erogare, ai sensi dell' art. 7 del Decreto - Legge 13 settembre 2004, n. 240 convertito con modifiche nella legge 12 novembre 2004 n. 269, il contributo direttamente al locatore, a parziale o totale sanatoria della morosità medesima. E' essenziale che sia rilasciata dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità medesima;

- 5) L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio (assegnazione).

Art. 10 – Modalità di pagamento del contributo erogabile

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo subordinatamente al trasferimento delle risorse da parte della Regione Toscana. A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, **entro il termine improrogabile del 30 Gennaio 2026:**

- *Dichiarazione sostitutiva del proprietario dell'alloggio corredata da fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, attestante il regolare pagamento del canone di locazione anno 2025, predisposto su apposito stampato del Comune.*

In alternativa, nel caso di impossibilità motivata a non poter produrre un'autocertificazione del proprietario dell'immobile, il richiedente potrà trasmettere:

- *In caso di pagamento del canone tramite bonifico bancario le ricevute rilasciate dall'istituto di emissione con indicato il nominativo del richiedente l'operazione, il beneficiario ed il periodo a cui il pagamento si riferisce;*
- *Le ricevute comprovanti il pagamento del canone, debitamente compilate, sottoscritte dal proprietario e bollate a norma di Legge, contenenti in modo inequivocabile i dati relativi a nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente.*

La mancata presentazione della documentazione suddetta sarà causa ostativa all'assegnazione del contributo ed il beneficiario perderà il diritto all'erogazione dello stesso.

Altresì, al fine di provvedere all'accredito del contributo spettante, al momento della presentazione della documentazione sopra indicata, è obbligatorio comunicare il Codice IBAN del conto corrente del richiedente.

Art. 11 – Modalità di presentazione delle domande e ritiro modulistica

Il presente Bando ed il Modello di domanda sono disponibili presso l'URP del Comune di Pieve a Nievole P.zza XX Settembre n. 1 (aperto dal Lunedì al Venerdì ore 8.00-13.00 Martedì e Giovedì ore 15.00-17.00) o scaricabili direttamente dal sito istituzionale www.comune.pieve-a-nievole.pt.it.

La domanda debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere completa in ogni sua parte e corredata dalla documentazione richiesta, e dovrà pervenire entro e non oltre il termine di scadenza del bando a pena di esclusione, secondo una delle seguenti modalità:

- presso l'Ufficio Protocollo, Piazza XX Settembre n. 1, aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
- spedita a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata a: Comune di PIEVE A NIEVOLE, Piazza XX Settembre n. 1 - 51018 Pieve a Nievole (PT). *Anche in questo caso la domanda dovrà pervenire entro il termine indicato all'Art. 12, pena l'esclusione.*

La sottoscrizione della domanda include il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 12 – Termini di presentazione delle domande

Per la presentazione della domanda il termine è fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. **(Termine per la presentazione: entro le ore 13.00 del 01/10/2025).**

Art. 13 – Autocertificazione dei requisiti, dichiarazioni, controlli e sanzioni

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'Art. 1 del presente bando.

Ai sensi dell' art. 71 del DPR. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla L. 183/2011, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione della situazione familiare dichiarata e verifiche dei dati reddituali e patrimoniali ai sensi del Regolamento per l'effettuazione dei controlli delle Dichiarazioni I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente) approvato con Delibera di C.C. n. 5 del 27/02/2012.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall' Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e le eventuali denunce alle Autorità competenti, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Nel caso in cui vengano meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'amministrazione comunale provvede a revocare il contributo stesso.

L'amministrazione comunale invia alla Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti, l'elenco degli aventi diritto al contributo.

Art. 14 – Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), si informa che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione. Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio ed il mancato conferimento dei dati stessi preclude l'accesso alla prestazione. Per ulteriori informazione sul trattamento dei dati personali da parte del Comune di Pieve a Nievole, può consultare il sito istituzionale del Comune al link www.comune.pieve-a-nievole.pt.it – Sezione Privacy-policy.

Art. 15 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge n. 431/1998, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, alla Legge n. 109/1998 e successive modificazioni, alla D.G.R. n. 851 del 23/06/2025 ed alla L.R. n. 02/2019 e s.m.i..

Il Responsabile del Settore
Pianificazione, Sviluppo, Servizi e Resilienza
Arch. Fattori Marzia

MARZIA
FATTORI
COMUNE
DI PIEVE A
NIEVOLE
05.08.2025
13:42:01
GMT+02:00



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è conservato presso il PARER in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall'indicazione e stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'Art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993.